

volesse studiare la gravissima questione della unificazione delle carriere, salvo sempre, s'intende, il massimo rispetto dei diritti acquisiti.

Rivolgo ora nuovamente preghiera all'onorevole ministro Blanc affinché voglia studiare questa questione, che credo d'interesse grandissimo per il nostro servizio all'estero. Poiché io credo che sia di utilità pratica incontrastabile e di grandissimo vantaggio, non solo per la carriera consolare, ma anche per quella diplomatica, porre i funzionari di queste due carriere nelle stesse condizioni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

Blanc, ministro degli affari esteri. Consento pienamente coll'onorevole Nigra che, dopo gli studi fatti da molti anni a questa parte circa a tale importante argomento, è tempo ormai che si venga ad una conclusione.

Sotto parecchi Ministeri furono preparati disegni, i quali costituiscono una base sufficiente perchè la questione sia risolta. E prendo impegno di risolverla sollecitamente.

Nigra. Domando di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nigra.

Nigra. Ringrazio l'onorevole ministro degli affari esteri della dichiarazione che ha fatto, e ne prendo atto nella speranza che venga presto risolta una questione, che da tanto tempo, è, per così dire, nell'ordine del giorno della nostra politica estera.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni pongo a partito l'ordine del giorno proposto dalla Commissione, accettato dal Governo, del quale ho data lettura.

(È approvato).

Rileggo l'articolo unico:

« Gli articoli 8, 10, 11 e 12 della legge consolare per il Regno d'Italia, in data 28 gennaio 1866, n. 2804, sono abrogati, ed ai medesimi sono sostituiti i seguenti: »

Porrò ora separatamente a partito gli articoli che si propongono in sostituzione di quelli abrogati.

« Art. 8. Agli ufficiali consolari di 1^a categoria destinati all'estero con la qualità di consoli generali, consoli o vice-consoli di qualunque classe, sarà pagato un posto di 1^a classe per lui e per ogni individuo di famiglia; e per la durata del viaggio sarà corrisposta l'indennità

ai consoli generali	L. 20	al giorno
ai consoli	> 15	id.
ai vice-consoli	> 10	id.

e per gl'individui che compongono la famiglia dei consoli generali e consoli lire 8 al giorno e dei vice-consoli lire 6.

« Con l'espressione « famiglia » s'intendono i congiunti a carico dell'ufficiale consolare ai termini delle istruzioni vigenti per l'indennità di viaggio agl'impiegati dello Stato.

« Le persone di servizio non potranno essere più di due pei consoli generali o consoli e una per i vice consoli, semprechè abbiano famiglia, e avranno solo diritto al viaggio in una classe inferiore a quella dell'ufficiale consolare.

« La quantità del bagaglio e del mobilio, di cui il trasporto, nel modo più economico, sarà rimborsato a piè di lista, non potrà essere superiore

pei consoli generali, di otto tonnellate;
pei consoli, di sei tonnellate;
pei vice-consoli di due tonnellate. »

(È approvato).

« Art. 10. Agli ufficiali di prima categoria destinati all'estero colla qualità di consoli generali, consoli o vice-consoli capi d'ufficio, sarà concessa, alla prima loro destinazione, una indennità di primo stabilimento fissata come segue:

ai consoli generali, lire 8,000;
ai consoli, lire 6,000;
ai vice-consoli capi d'ufficio, lire 2,000.

« Nel caso di promozione dall'uno all'altro grado sarà corrisposta agli ufficiali sopraindicati la differenza della indennità di primo stabilimento tra l'antico ed il nuovo grado.

« Nei successivi trasferimenti senza promozione essi conseguiranno il rimborso delle spese effettivamente incontrate pel loro stabilimento; il quale potrà essere previamente determinato dal Ministero e non oltre la metà dell'indennità di primo stabilimento.

« In tal caso il rimborso seguirà per decreto ministeriale dopo che l'ufficiale consolare abbia raggiunto la sede assegnatagli, ed abbia presentati i conti giustificativi della spesa fatta. »

(È approvato).

Art. 11. (Soppresso).

Faccio osservare all'onorevole ministro ed all'onorevole relatore che nell'articolo unico si accenna all'articolo 11 della legge consolare, come ad uno di quelli che vengono